



Prot. 230/vf

Como, 6 maggio 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 9/2015

QUOTA ASSOCIATIVA COLLEGIO

Si ricorda che il 28 febbraio è scaduto il termine per il pagamento della quota associativa di iscrizione al Collegio per l'anno 2015.

Si sollecitano i Colleghi che non avessero ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il **30 maggio p.v.**

Si precisa che l'eventuale procedura per il mancato pagamento della quota associativa, comporterà un provvedimento disciplinare, demandato al Consiglio di Disciplina Territoriale presso il Collegio Provinciale di Milano.

Comune di Maslianico - Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio 2015- 2020

E' pervenuta dal Comune di maslianico la comunicazione circa la procedura per l'individuazione di 5 soggetti idonei ad assumere l'incarico di componente della Commissione del Paesaggio.

Coloro che sono interessati devono presentare la propria candidatura entro e **non oltre le ore 12.30 del giorno 29 MAGGIO 2015.**

Per eventuali informazioni sulle modalità di candidatura si invitano i colleghi a consultare il sito del Comune di Maslianico oppure telefonando al responsabile del procedimento Geom. Carmen Ivonne Longhi al n° 031.511374, int. 4 o tramite indirizzo mail ufficiotecnicocomune@comune.maslianico.co.it

Giornata formativa su utilizzo nuovo sistema di presentazione pratiche edilizie mediante sistema informatizzato C-PORTAL

Si comunica che in data 19.05.2015, presso l'Auditorium del Comune di Faloppio - Via Roma, dalle ore 9.00 sino a termine lavori, si terrà una giornata formativa, dedicata ai liberi professionisti, inerente l'utilizzo del sistema di gestione e presentazione pratiche on-line mediante l'utilizzo del sistema C-PORTAL.

L'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera si è recentemente dotata di un portale afferente ad ogni singolo Comune dell'Unione stessa (www.bizzarone.cportal.it - www.faloppio.cportal.it - www.ronago.cportal.it - www.uggiate-trevano.cportal.it) finalizzato alla presentazione on-line delle istanze di competenza degli Sportelli Unici dell'Edilizia.

Dal 1 giugno 2015 tutta la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando questo canale.

**MUD 2015:
il 30 aprile
la scadenza
per la
presentazione
del modello**
DPCM 17.12.2014
G.U. 27.12.2014,
n. 299

Il 30.04.2015 è scaduto il termine per l'invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2014. Il MUD doveva essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri sia da quelli obbligati, almeno fino alla piena operatività del Sistri. La nuova modulistica da utilizzare ai fini della denuncia annuale (ai sensi della Legge 70/1994) è stata approvata dal Decreto del 17.12.2014, contenente le istruzioni per la presentazione delle 6 comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, rifiuti urbani, AEE) da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2014.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/27/14A09910/sg>

**Demolizione
e ricostruzione
con o senza
vincolo di
sagoma?**

Consiglio di Stato
Sent. 07.04.2015,
n. 1763

È sempre possibile realizzare interventi di ricostruzione con sagoma diversa, come stabilito dal Decreto del Fare (D.L. 69/2013), ma non nel caso di immobili vincolati.

Così si è pronunciato il Consiglio di Stato in merito al ricorso proposto contro il Comune e la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici da parte di un privato cittadino in merito alla realizzazione di un intervento edilizio.

Nel caso in esame il Comune aveva negato l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione di un immobile principale adibito ad uso residenziale e di 2 comodi rurali e la conseguente ricostruzione in 10 unità immobiliari di circa 60 m² ciascuna, disposte a schiera su tre livelli sfalsati.

Il progetto, inoltre, era stato presentato come un intervento di ristrutturazione, per cui era stato richiesto anche il premio volumetrico del 35% introdotto dal Piano Casa della Campania (Legge Regionale 19/2009).

Non avendo ottenuta né l'autorizzazione paesaggistica né quella edilizia, il privato presentava ricorso al TAR Campania.

Il ricorso veniva respinto sia dai giudici del Tribunale di prime cure che dai giudici di palazzo Spada, pronunciatisi sul ricorso in appello contro la precedente sentenza.

Il CdS ha confermato il diniego emesso dal Comune in quanto l'intervento non si configurava come una ristrutturazione, ma una nuova edificazione dal momento che la sagoma dell'edificio preesistente sarebbe stata completamente stravolta. Inoltre, poiché la zona dell'intervento era situata nel centro storico, il Piano Regolatore non permetteva nuove edificazioni (il Piano Casa può agire in deroga ad alcune previsioni edilizie ed urbanistiche, ma non è possibile applicarlo nei centri storici).

<http://wiki.professionearchitetto.it/wp-content/uploads/2015/04/Sentenza-Consiglio-di-Stato-1763-del-2015.pdf>

**Permesso di
costruire:
le foto di
Google Earth
non valgono
come prova**

TAR Campania
Sent. 24.04.2015,
n. 2380

Secondo i giudici amministrativi della Campania l'amministrazione comunale non può utilizzare le immagini tratte dal famoso Google Earth per ordinare la demolizione di opere realizzate dopo lo scadere del permesso di costruire.

Nello specifico, l'amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire, in quanto i lavori non erano iniziati dopo un anno dal rilascio e aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate successivamente.

Il provvedimento emesso dal Comune reca a proprio fondamento le evidenze tratte dal servizio Google Earth: tali immagini sarebbero in grado di comprovare, ad avviso dell'amministrazione comunale, che alla data del

19.06.2013 (ossia ad oltre un anno dal rilascio del titolo edilizio), i lavori non sarebbero ancora iniziati, risultando il lastrico solare di copertura ancora integro.

Secondo il TAR, i rilevamenti effettuati tramite Google Earth non si prestano, in assenza di ulteriori elementi, a costituire una prova che giustifichi l'ordinanza di demolizione.

Infatti, occorre considerare le caratteristiche delle immagini di Google: come emerge dallo stesso sito per impostazione predefinita il software "visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località" con la precisazione che "a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti".

Pertanto, considerati tali aspetti e analizzata tutta la documentazione presentata dalla difesa di parte ricorrente, il TAR Campania accoglie il ricorso presentato dai proprietari e condanna il Comune alle spese.

<http://www.casaportale.com/public/uploads/15823-pdf1.pdf>

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Il GSE comunica che vengono poste in consultazione le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" (di seguito: Istruzioni operative).

Il documento descrive l'iter che il Soggetto Responsabile degli impianti incentivati dovrà seguire per recuperare e smaltire i RAEE fotovoltaici e la documentazione che dovrà essere presentata al GSE al fine di consentire la verifica degli adempimenti imposti dalla normativa.

Ai sensi della normativa, inoltre, le Istruzioni operative illustrano le modalità in base alle quali il GSE stabilisce il valore della quota trattenuta dalle tariffe incentivanti e le procedure necessarie a garantire la gestione dei RAEE fotovoltaici, qualora il Soggetto Responsabile sia inadempiente e richieda l'intervento del GSE per la completa gestione dei processi legati ai RAEE fotovoltaici.

La consultazione pubblica delle Istruzioni operative mira, dunque, a strutturare in maniera efficiente e secondo le corrette tempistiche il processo, assicurando un'efficace gestione dei RAEE fotovoltaici.

Tutti i soggetti interessati possono inviare le loro osservazioni e le loro proposte entro il 22.05.2015 alla casella di posta elettronica consultazioneRAEE@gse.it

Informazioni e video

Sul sito dell'EPPI, e precisamente nel footer alla voce "informazioni e video", sono resi disponibili i video immaginati per fornirvi "in pillole" informazioni su importanti argomenti. Sarà possibile così farsi un'idea di cosa sia veramente l'EPPI comprendendo, per esempio, la differenza tra sistema contributivo e sistema retributivo.

Si invitano i collegi a prendere visione dei filmati.

Prestazioni occasionali e professionisti iscritti all'Albo. E' obbligatoria la partita Iva?

Min. Finanze
Nota 25.02.2015,
n. 4594

In merito alla richiesta di chiarimenti circa la Nota n. 448 /2014 del CNI, il Ministero dell'economia e finanze ha fornito ad Inarcassa le dovute precisazioni in materia di prestazioni occasionali tenute da professionisti iscritti all'Albo.

In particolare, secondo la Nota del CNI gli iscritti ad un Albo professionale che svolgono un lavoro dipendente possono svolgere anche prestazioni occasionali senza limiti di tempo, compenso e senza l'obbligo di partita Iva.

Successivamente, il CNI ha chiarito che è possibile svolgere prestazione occasionale solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e sia effettuata senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.

Di parere opposto è invece il MEF, secondo il quale l'esercizio di qualsiasi attività professionale è subordinato all'iscrizione al relativo Albo, all'apertura di una partita Iva e a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, a prescindere dal fatto che si tratti di una prestazione occasionale o continuativa. Tutti i dettagli sono contenuti nella Nota del MEF in allegato a questa notizia.

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSI ONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/04/19/NotaMinisterodelleFinanzePartivaIva.pdf

Bonus mobili, detrazioni per ristrutturazioni, mutui...

Ecco i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ag. Entrate
Circ. 24.04.2015,
n. 17

Tutti i dubbi e le incertezze in tema di bonus ristrutturazioni sono stati raccolti in una sola Circolare contenente i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito sulle varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.

L'agenzia affronta e chiarisce varie questioni interpretative riguardanti le detrazioni fiscali, gli oneri deducibili, i redditi da lavoro dipendente e le imposte indirette, in merito a:

- spese sanitarie
- spese di istruzione
- recupero del patrimonio edilizio
- detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all'estero
- detrazione per l'acquisto di mobili e successione
- credito d'imposta riacquisto prima casa
- altre questioni

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario della detrazione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire regolarmente del bonus fiscale anche se l'ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario. In tal caso è necessario che dal bonifico emerga in modo chiaro chi è il soggetto che usufruisce della detrazione, con l'esplicita indicazione del codice fiscale.

Nuove detrazioni su immobili che hanno già goduto del beneficio

Chi ha usufruito già della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione edilizia può nuovamente accedere al beneficio se intraprende dei nuovi lavori di riqualificazione.

Per avere diritto alla detrazione completa sullo stesso immobile, ossia ancora una volta con il limite di spesa pari a 96.000 euro, la nuova ristrutturazione deve configurarsi come un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus. L'autonomia dell'intervento emerge, oltre che da elementi di fatto (titolo abilitativo, collaudo dell'opera e dichiarazione di fine lavori), anche dall'autonoma certificazione dei lavori.

In caso di prosecuzione di una precedente ristrutturazione, il limite di spesa per i nuovi lavori non sarà più pari a 96.000 euro, ma si dovranno detrarre le somme già spese.

Beneficiario che lascia in eredità l'immobile

Infine è stato affrontato il caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti.

In caso di trasferimento dell'immobile, su cui sono già stati effettuati gli interventi di ristrutturazione per cui si sta usufruendo della detrazione fiscale, l'erede ha diritto al rimborso delle rate rimanenti, a condizione che abbia "detenzione materiale e diretta del bene", ossia la disponibilità immediata del bene per tutta la durata del rimborso. Pertanto, se l'erede concede l'immobile in comodato o in locazione perderà il diritto a percepire la detrazione fiscale rimanente.

Per continuare ad usufruire del bonus fiscale non è invece rilevante che l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'erede.

Bonus mobili ed eredità dell'immobile

Diversamente da quanto accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l'erede non ha diritto a subentrare al bonus mobili.

Nonostante la detrazione del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel limite di 10 mila euro presupponga la fruizione della detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si tratta di 2 agevolazioni differenti e regolate da norme diverse, che per gli arredi non prevedono il trasferimento mortis causa del bonus.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Aprile+2015/Circolare+17E+del+24+aprile+2015/circolare17e+del+24.04.15.pdf>

Dichiarazione dei redditi 2015: Unico o 730? Arriva la guida al Modello 730

E' iniziato il periodo della dichiarazione dei redditi 2015.

I modelli principali utilizzati dai contribuenti italiani sono:

- il Modello 730, precompilato o ordinario
- il Modello Unico

Ma chi sono i soggetti tenuti a presentare il Modello 730, anche in forma precompilata, e chi è esonerato? Chi deve invece presentare necessariamente il Modello Unico?

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida sul 730 che contiene una serie di informazioni utili al contribuente.

Modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato dai seguenti contribuenti:

- pensionati o lavoratori dipendenti
- percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (come ad esempio l'indennità di mobilità)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- impegnati in lavori socialmente utili

Utilizzare il Modello 730 è vantaggioso, in quanto:

- la compilazione è più semplice
- il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se occorre versare eventuali imposte, le somme vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Da quest'anno l'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Modello Unico

Il Modello Unico deve essere utilizzato da coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Il modello Unico Persone fisiche 2015 va presentato dai contribuenti che:

- nel 2014 hanno percepito redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014; redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Esentati

Non tutti i lavoratori e pensionati sono tenuti a denunciare i loro redditi.

In particolare, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi derivanti da:

- abitazione principale
- lavoro dipendente o pensione
- lavoro dipendente o pensione con abitazione principale
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- altri redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc...)
- sono previste comunque altre forme di esonero specificate nella guida.

Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per amministratori di condominio

L'Associazione della Proprietà Edilizia di Como e la Gesticond, libera Associazione professionale di amministratori condominiali, inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2 L. n. 4/2013, delegazione provinciale di Como, organizzano un "Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per amministratori di condominio".

Il Corso, articolato in 5 pomeriggi e un esame valutativo finale, si terrà nei seguenti giorni: 21/28 maggio e 5/12/19 giugno 2015 e si svolgerà presso l'Aula Magna della scuola Studio e Lavoro - Como Viale Cesare Battisti n. 6.

Il costo è di euro 200,00 più iva.

Per i soci Confedilizia e Gesticond il costo è ridotto a euro 150,00 più iva.

Per maggiori info e iscrizioni consultare il sito <http://www.confediliziacomo.it/Circolari/Aggiornamentoamministratori2015.pdf>

Evento formativo "la fatturazione elettronica e conservazione digitale" - Brescia - 19.05.2015

E' pervenuta dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della provincia di Brescia la comunicazione circa l'evento formativo "la fatturazione elettronica e conservazione digitale" che si terrà il giorno 19 maggio p.v. presso l'istituto Artigianelli, via Piamarta 6 - Brescia con inizio alle ore 16.00.

Per coloro che non hanno potuto partecipare all'evento organizzato dal nostro Collegio lo scorso 17 febbraio e volessero partecipare a questo convegno, devono comunicare la propria adesione completa del proprio nominativo e

Collegio di appartenenza al seguente indirizzo email segreteria@periti-industriali.brescia.it entro il 16 maggio p.v.

La partecipazione all'evento è gratuita e farà conseguire 3 CFP di tipo deontologico.

Gare progettazione, i giovani professionisti non devono dimostrare i requisiti morali

Consiglio di Stato
Sent. 23.04.2015,
n. 2048

I giovani professionisti facenti parte di raggruppamenti temporanei che partecipano alle gare di progettazione non devono dimostrare il possesso dei requisiti morali (previsti dall'art. 38 del Codice Appalti).

Al contrario, devono essere segnalate alla Stazione Appaltante le variazioni dei soci di maggioranza.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la Sentenza 2048/2015, che ha esaminato il caso di 2 operatori invitati ad una procedura ristretta per la progettazione preliminare e definitiva di interventi di riqualificazione di alcune zone aeroportuali.

Ad uno dei 2 operatori veniva contestato il fatto di non aver presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali relativa ad uno dei progettisti.

Infatti, secondo il Codice Appalti (art. 90) e il suo Regolamento attuativo (art. 253), i raggruppamenti temporanei di professionisti sono obbligati a prevedere al loro interno almeno un professionista abilitato all'esercizio della professione da non più di 5 anni. Tale dettato normativo ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani progettisti nei gruppi concorrenti ad incarichi di progettazione.

Secondo il CdS, nonostante il professionista firmi gli elaborati, egli non è tenuto a presentare la dichiarazione sui requisiti di moralità.

Pertanto, anche se il giovane progettista assume maggiori responsabilità, non può essere posto sullo stesso livello dell'operatore che sottoscrive il contratto con la Stazione Appaltante.

All'altro operatore che aveva costituito un raggruppamento temporaneo, invece, era stato contestato di non aver segnalato la sostituzione del socio di maggioranza.

Soccombe, secondo il CdS, quest'ultimo operatore, in quanto il cambiamento va sempre comunicato, dal momento che il soggetto in questione ha solitamente un notevole potere di indirizzo e si occupa eventualmente di stipulare il contratto con la Stazione Appaltante.

http://m.edilportale.com/normativa/sentenza-23-04-2015-n-2048/2015/consiglio-di-stato-i-giovani-professionisti-non-devono-indicare-il-possesso-dei-requisiti-morali_1dd8f0de-dc6b-4f74-b372-d33eb0e8a2df.html

Appalti: può la PP.AA. mantenere il silenzio sull'istanza di revisione prezzi nei contratti di durata?

TAR Campania
Sent. 13.04.2015,
n. 2086

Il Tar Campania ha ribadito il principio in base al quale la revisione dei prezzi nei contratti di durata è obbligatoria.

La controversia oggetto della Sentenza riguarda l'accertamento dell'illegittimità o meno circa il silenzio mantenuto dall'Amministrazione comunale in merito alla domanda di revisione dei prezzi per l'appalto del servizio di pulizia di locali, sede proprio degli uffici comunali.

L'obbligo di provvedere alla revisione dei prezzi, sull'istanza avanzata dalla ditta interessata, è stabilito dal meccanismo revisionale di cui all'art. 115, DLgs n. 163/2006.

Pertanto, tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, anche nel caso di mancata disponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici (in base all'art 7 del codice degli appalti

Gestione separata Inps o Inarcassa? Quale forma assicurativa scegliere? Dall'Inps i chiarimenti per ingegneri e architetti

INPS
Circ. 10.04.2015,
n. 72

pubblici).

Inoltre, le stazioni appaltanti e la controparte privata hanno l'obbligo di rispettare tale clausola anche nel caso in cui nel regolamento contrattuale sia prevista una diversa e contrastante forma di pattuizione (in base all'art. 1339 c.c.).

Alla luce di quanto detto, i giudici affermano che sia illegittimo il silenzio tenuto dall'Amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi avanzata dalla ditta appaltatrice per il servizio di pulizia.

<http://norma.dbi.it/notizie/43046/revisione-dei-prezzi-tra-silenzio-della-pa-e-carezza-delle-rilevazioni-statistiche-semestrali#Allegato42106>

Al fine di orientare correttamente i liberi professionisti ingegneri e architetti in merito all'iscrizione e obbligo contributivo, l'Inps ha emanato la circolare 72/2015, contenente importanti chiarimenti per la corretta individuazione dell'ente competente per la previdenza.

Dopo aver descritto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l'Inps fornisce una tabella che serve a chiarire, in modo esemplificativo e non esaustivo, l'inquadramento corretto a seconda delle attività specifiche svolte da ingegneri e architetti rispetto alla disciplina previdenziale, anche se svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co o co.co.pro).

Nel dettaglio, le attività attratte alla professione di ingegnere e architetto, che accedono alla **Gestione separata Inps** sono:

- consulente commerciale per società che vende computers
- procacciatore d'affari e consulente commerciale
- orientatore professionale
- consulente bancario e finanziario
- imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici
- consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)

Accedono, invece, alla **gestione Inarcassa** le seguenti attività:

- ingegnere perito balistico
- ingegnere consulente gestionale
- amministratore di condominio
- consulente e programmatore informatico
- consulente ambientale
- amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)
- project manager nel settore ICT - telefonia mobile
- consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP
- partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati

Inoltre, viene precisato che per la stessa attività l'iscrizione all'Inarcassa esclude l'iscrizione alla Gestione separata Inps e viceversa.

<https://www.inps.it/Circolari/ZIP/Circolare%20numero%2072%20del%2010-04-2015.pdf>

Progettare e pianificare la sicurezza in cantiere: ecco la guida su come operare, con modelli semplificati di POS, PSC, PSS e fascicolo dell'opera

L'Inail ha pubblicato una nuova guida sulla pianificazione e l'organizzazione della sicurezza in edilizia e sui relativi adempimenti dal titolo: "La progettazione della sicurezza nel cantiere".

Il documento costituisce un utile riferimento per tutti i tecnici impegnati nella sicurezza e più in particolare per le figure che devono rispettare specifici obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza):

- committente
- responsabile del procedimento
- responsabile dei lavori
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- appaltatore, subappaltatore, lavoratore autonomo, datore di lavoro
- direttore tecnico o direttore di cantiere
- direttore dei lavori

La sicurezza in cantiere deve essere perseguita, preventivamente, attraverso gli strumenti a disposizione che sono i seguenti:

- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- Piano operativo di sicurezza (POS)
- Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
- Fascicolo dell'opera (FO)
- verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse

Ecco gli argomenti trattati dalla pubblicazione:

- **Aspetti generali:**
- **Pianificazione dei lavori:**
- **Organizzazione generale**
- **Piano di sicurezza e coordinamento**
- **PSC, POS, PSS e FO**

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_177228.pdf

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

